

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1979

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote

(79/532/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle loro attuali regolamentazioni, onde permettere segnatamente l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote <sup>(4)</sup> ;

considerando che, con direttiva 78/933/CEE <sup>(5)</sup>, il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote ;

considerando che questi dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa presentano le stesse caratteristiche di quelli dei veicoli a motore e che, quindi, i dispositivi che hanno ottenuto un marchio di omologazione CEE in conformità delle direttive già adottate in materia nel quadro dell'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, possono essere usati ugualmente per i trattori,

*Articolo 1*

1. Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e muniti di due assi, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h.

*Articolo 2*

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi inerenti

- ai proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori,
- alle luci di ingombro,
- alle luci di posizione anteriori,
- alle luci di posizione posteriori,
- alle luci di arresto,
- agli indicatori luminosi di direzione,
- ai catadiottri,
- ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore,
- ai proiettori fendinebbia anteriori nonché alle lampade per tali proiettori,
- ai proiettori fendinebbia posteriori,
- ai proiettori di retromarcia,
- alle luci di stazionamento,

se questi recano il marchio di omologazione CEE previsto nell'allegato e se sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 78/933/CEE.

<sup>(1)</sup> GU n. C 200 del 22. 8. 1978, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. C 39 del 12. 2. 1979, pag. 74.

<sup>(3)</sup> GU n. C 128 del 21. 5. 1979, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 325 del 20. 11. 1978, pag. 16.

*Articolo 3*

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un trattore per motivi inerenti

- ai proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade di incandescenza per tali proiettori,
- alle luci d'ingombro,
- alle luci di posizione anteriori,
- alle luci di posizione posteriori,
- alle luci di arresto,
- agli indicatori luminosi di direzione,
- ai catadiottri,
- ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore,
- ai proiettori fendinebbia anteriori nonché alle lampade per tali proiettori,
- ai proiettori fendinebbia posteriori,
- ai proiettori di retromarcia,
- alle luci di stazionamento,

se questi recano il marchio di omologazione CEE previsto nell'allegato e se sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 78/933/CEE.

*Articolo 4*

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato sono adottate a norma della procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

*Articolo 5*

1. Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. GIRAUD

## ALLEGATO

**1. Proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché lampade ad incandescenza per tali proiettori :**

Il marchio di omologazione CEE è quello previsto nella direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori <sup>(1)</sup>.

Le disposizioni della direttiva 76/761/CEE si applicano anche all'omologazione di proiettori speciali per trattori agricoli o forestali destinati ad ottenere un fascio luminoso abbagliante ed un fascio luminoso anabbagliante dal diametro D inferiore a 160 mm, con le modifiche seguenti :

a) i minimi fissati per l'illuminazione dal punto 6.3 dell'allegato I sono ridotti nel rapporto

$$\left( \frac{D - 45}{160 - 45} \right)^2$$

purché non si scenda al di sotto dei seguenti minimi assoluti :

- 3 lux nel punto 75 R o nel punto 75 L ;
- 5 lux nel punto 50 R o nel punto 50 L ;
- 1,5 lux nella zona IV.

*Nota :* Se la superficie apparente del proiettore non è circolare, il diametro da prendere in considerazione è il diametro del circolo avente la stessa area della superficie utile apparente del riflettore ;

- b) invece del simbolo CR previsto nel punto 4.3.5 dell'allegato VI sul proiettore viene apposto il simbolo M in un triangolo con il vertice verso il basso ;
- c) nella scheda di omologazione (allegato II), la rubrica 1 dell'allegato II è intitolata : « Proiettori per trattori agricoli o forestali a ruote ».

**2. Le luci d'ingombro, le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori e le luci di arresto :**

Il marchio di omologazione CEE è quello previsto nella direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizioni anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(2)</sup>.

**3. Gli indicatori luminosi di direzione :**

Il marchio di omologazione CEE è quello previsto nella direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(3)</sup>.

**4. Catadiottri :**

Il marchio di omologazione CEE è quello previsto nella direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(4)</sup>.

**5. Dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore :**

Il marchio di omologazione CEE è quello previsto nella direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(5)</sup>.

**6. Proiettori fendinebbia anteriori nonché lampade per tali proiettori :**

Il marchio di omologazione CEE è quello previsto nella direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori <sup>(6)</sup>.

(<sup>1</sup>) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.  
 (<sup>2</sup>) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.  
 (<sup>3</sup>) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 71.  
 (<sup>4</sup>) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32.  
 (<sup>5</sup>) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 85.  
 (<sup>6</sup>) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 122.

**7. Proiettori fendinebbia posteriori :**

Il marchio di omologazione CEE è quello previsto nella direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(1)</sup>.

**8. I proiettori di retromarcia :**

Il marchio di omologazione CEE è quello previsto nella direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(2)</sup>.

**9. Le luci di stazionamento :**

Il marchio di omologazione CEE è quello previsto nella direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60.

<sup>(2)</sup> GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 72.

<sup>(3)</sup> GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 83.